

A 007874
13.12.2013



All'ENAC
Direzione Generale
Dott. Alessio Quaranta
Viale Castro Pretorio, 118
00185 ROMA

All'ENAC
Direzione Centrale Regolazione Economica
Avv. Fabio Marchiandi
Viale Castro Pretorio, 118
00185 ROMA

Oggetto: rimodulazione del diritto di imbarco passeggeri originanti ed in transito ai sensi del D.L. n. 373 del 14.10.2013 di revisione delle Linee guida.

Con riferimento alla Vostra nota n. 0143826/DG del 12/12/2013, di pari oggetto, questa società assicura di avere già avviato le azioni necessarie a dare immediata attuazione alle direttive ricevute e di essere in grado di trasmettere la proposta di nuova articolazione dei diritti di imbarco passeggeri nei tempi indicati da codesto Ente.

A tal fine tuttavia, si chiedono chiarimenti in merito ai criteri ai quali questa società dovrà fare riferimento per la definizione della nuova sub-articolazione del diritto applicabile al passeggero in transito, ed in particolare se i criteri in questione dovranno essere esclusivamente quelli indicati da codesto Ente nella nota del 12 dicembre o se, viceversa, dovrà tenersi conto anche della Circolare del Ministero dei Trasporti del 24 ottobre 1991 (All.1) - ancora oggi applicata - per quanto da questa previsto in merito al trattamento da riservare al passeggero in transito con volo avente origine e destinazione domestica.

Riferimento obbligato sarà comunque il Decreto interministeriale del 14.10.2013 che, per quanto previsto dall'art. 75 del DL 24 n.1/2012, n.1, ha apportato modifiche alle Linee guida ENAC (ed in particolare al punto 12 della sezione 13.2) al fine di prevedere, tra l'altro, la possibilità di " *graduazione dei diritti sui passeggeri in transito e corrispondente trasferimento sui diritti per i passeggeri originanti*".

Il titolo II dell'Atto Unico sottoscritto in data 25 ottobre 2012 - e successive modificazioni - prevede, del resto, all'articolo 21, comma 4 che, " *per quanto non disciplinato dal Titolo II.....valgono le previsioni della Delibera CIPE n. 38/2007 e delle Linee guida ENAC...*". Nessun riferimento alla sub articolazione del diritto di imbarco dovuto dal passeggero è presente nella Convenzione Contratto.

Aeroporti di Roma S.p.A.

Via dell'Aeroporto di Fiumicino, 320
00054 Fiumicino (Roma)
Cap. Soc. Euro 62.224.743,00 int. vers.
Cod. Fisc. e num d'iscr. del Registro
delle Imprese di Roma 13032990155

Repertorio Notizie Economiche ed
Amministrative di Roma n° 971268
Partita IVA - 06572251004
Società soggetta a direzione e

tel. 06-65951 - fax. 06-65953646
telex rete SITA - telegrafo Aeroma-Roma
www.adr.it - aeroportiroma@adr.it

Aeroporto G.B. Pastine, Ciampino:
Via Appia Nuova 1651
00043 Ciampino (Roma)
tel. 06-65951



Per quanto sopra esposto, si ritiene dunque che alla definizione della nuova articolazione dei diritti di imbarco passeggeri potrà provvedersi in applicazione del vigente quadro regolatorio, così come modificato/integrato dal recente decreto interministeriale appena sopra richiamato, senza necessità alcuna di ricorrere ad un Atto Aggiuntivo alla Convenzione Contratto, come viceversa indicato da codesto Ente nella nota del 12 dicembre, procedendo quindi - in analogia a quanto già avvenuto per la recente modifica dell' articolazione del diritto di approdo e partenza - alla modifica dell'Allegato 9 alla Convenzione Contratto che sarà nuovamente approvato con DPCM.

Da ultimo, si chiede di conoscere l'orientamento di codesto Ente in merito a tempi ed opportunità di una pre-informativa da rendere all'utenza sui criteri seguiti nella nuova articolazione del diritto di imbarco passeggeri in transito, ed al riguardo si richiamano le indicazioni formulate da codesto Ente con la nota n. 113855 del 7.10.2013 in occasione della analoga procedura di modifica della articolazione del diritto di approdo e partenza applicabile, in quel caso, al vettore aereo.

Data l'urgenza segnalata da codesto Ente si chiede cortesemente una risposta nel più breve tempo possibile con anticipazione della stessa tramite fax al seguente n. 06 65956724.

Distinti saluti.

AEROPORTI DI ROMA S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Lorenzo Lo Presti

All.: c.s.

MINISTERO DEI TRASPORTI

Direzione Generale Aviazione Civile

15 10 1991
15

24 OTT. 1991

AT ASSAEROPORTI
ALITALIA
A.T.I.
MERIDIANA

ASSAER I 628837
ROMEWAZ
NAPACEM
ROMURIG

A TUTTE LE D.C.A. - LORO SEDI

L.IJYA.AA.GG.L 15 8607/145

OGGETTO EST LEGGE 316/1991 CON RIFERIMENTO ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN OGGETTO E FERME RESTANDO LE ESENZIONI DI QUI ALL'ART.5 DELLA LEGGE 324/1976 QUALE RISULTA A SEGUITO DELLE INTEGRAZIONI OPERATE DALLA LEGGE 316/1991, SI IMPARTISCONO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

- VOLI INTERNAZIONALI CON CAMBIO DI AEROMOBILE E NUMERO DEL VOLO: SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO DI L.5.000.= PER IL VOLO INTERNO E A QUELLO DI L.12.000.= PER IL VOLO INTERNAZIONALE

- VOLI NAZIONALI CON CAMBIO DI AEROMOBILE E NUMERO DEL VOLO: SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO DI L.5.000.= SIA NELL'AEROPORTO DI ORIGINE CHE NELL'AEROPORTO DI TRANSITO: SARA' INVECE DOVUTO IL DIRITTO NELL'AEROPORTO DI ORIGINE QUANDO LA TRATTA SUCCESSIVA COSTITUISCA LA CONTINUAZIONE DEL VIAGGIO CON AVVIAMENTO PRIMO VOLO IN COINCIDENZA//

IL DIRETTORE GENERALE GEN.FRANCESCO PUGLIESE

